

BOZZA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

VARIANTE N. 19 PARZIALE AL PRGC VIGENTE AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77 E SMI – ADOZIONE PROGETTO DI VARIANTE.

L'Assessore all'Urbanistica

Premesso che

- il Comune di Nichelino è dotato di Piano Regolatore approvato con deliberazione della G.R. n. 111-27050 del 30.7.1993, pubblicata sul B.U.R.P. n. 35 del 1.9.1993 e le sue successive varianti ormai non del tutto aderente alla realtà in continuo mutamento;
- con la Variante n. 6 parziale approvata con deliberazione del C.C. n. 45 del 16.4.2003, si è proceduto in via definitiva all'adeguamento in materia commerciale del PRGC vigente in coerenza ai contenuti del D.Lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. 563-13414/99 e smi – *"Indirizzi e criteri regionali per il commercio"*;
- con la Variante n. 9 strutturale e relativa variante in itinere approvata con deliberazione della D. G.R. n. 20-9902 del 27.10.2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 45 del 16.11.2008 è stata introdotta nel Piano Regolatore la tematica inerente le aziende a rischio di incidente rilevante, individuando cartograficamente una fascia di 500 metri dall'azienda LIRI SpA, sita in via Vernea angolo via Torino, entro cui applicare le misure cautelari di cui all'art. 47ter e l'inibizione di parte dell'addensamento commerciale A3 di via Torino, oltre a prescrizioni puntuali adottate per alcune aree specifiche interne a tale fascia;

In seguito alla procedura fallimentare della LIRI Spa, il sito è stato dismesso e cancellato dall'inventario delle aziende a rischio rilevante di cui alla direttiva 2012/18 UE (Seveso Ter) recepita dal D.Lgs. 105/2015, mediante opportuna istruttoria, determinando di conseguenza la cessazione di fatto delle condizioni di rischio effettivo sul territorio.

Coerentemente occorre riconsiderare il nuovo panorama delle condizioni di rischio, elaborando un nuovo documento RIR ed aggiornando i criteri commerciali al fine di verificare le condizioni previste dalla D.G.R. 563-13414/99 e smi per estendere l'addensamento A3 su via Torino, precedentemente inibita per via della Ditta Liri S.p.A.

Considerato che:

- tra gli obiettivi della variante n. 20 strutturale del PRGC era compreso l'aggiornamento del R.I.R. e che le tempistiche di tale variante, molto complessa in virtù dei molteplici obiettivi da perseguire, hanno condizionato notevolmente la predisposizione della documentazione;
- il SUAP ha affidato l'incarico allo Studio SMA Progetti per l'aggiornamento e l'integrazione dei criteri commerciali su citati, comprendendo altresì la disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- l'Amministrazione Comunale con DGC n. 145 del 25.12.2023 ha formalizzato gli indirizzi e gli obiettivi della variante n. 19 parziale ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e smi.

Si è proceduto ad affidare con DD n. 3291 del 20.12.2023 l'incarico della redazione della variante parziale in argomento sia per gli aspetti urbanistici che ambientali, conseguenti alla fase di verifica di assoggettabilità alla Vas alla SMA PROGETTI con sede in Corso Moncalieri n. 56 – 10133 Torino – p.iva n. 07992970017 al fine di perseguire gli indirizzi ed obiettivi di cui alla DGC n. 145/2023 e più precisamente:

- Aggiornare il PRGC alla nuova situazione territoriale venutasi a creare a seguito della cessazione dell'attività produttiva della LIRI SpA, precedentemente compresa nell'inventario delle aziende a rischio rilevante di cui alla direttiva 2012/18 UE (Seveso Ter) recepita dal D.Lgs. 105/2015, sita in via Vernea angolo via Torino;

- Adeguare il PRGC all'aggiornamento dei criteri commerciali integrati con la disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Verificare le criticità inerenti contenuti eventualmente contraddittori della normativa attuativa del PRGC, individuando soluzioni e/o correzioni del testo, al fine di renderla più coerente, senza modificarne l'impianto e le caratteristiche;
- Rendere più aderente alla realtà le destinazioni d'uso previste integrando la classificazione delle attività e degli usi dei suoli con destinazioni più attuali e di non chiara individuazione e identificazione nelle classi esistenti come l'e-commerce, sale del commiato, attività professionali non riconosciute ed i noleggi in genere ed altre;
- Disciplinare le attività fatte in casa in modo promiscuo alla residenza definendone quantità e compatibilità con le altre destinazioni.
- Definire la superficie massima, nella misura di 120 mq di SUL, dell'unità abitativa da poter edificare nelle zone produttive così come definito dalla lettera fbis) della lettera b) del primo comma dell'art. 26 della L.R. 56/77 e smi oltre a affermare come logistica di cui alla L.R. 19/99 e smi le attività indicate all'art. 22 delle NTA;
- Rendere compatibile nelle aree industriali quelle attività sportive e del tempo libero oltre al commercio all'ingrosso che negli ultimi tempi sono sempre più attuali;
- Inserire in cartografia la nuova viabilità di tipo ciclopedonale che identifica il percorso di parte della pista ciclabile della Corona delle Delizie, che sarà realizzata dalla Città Metropolitana a seguito dell'assegnazione dei fondi di cui al bando regionale: **"PIEMONTA IN BICI: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRATEGICI DI MOBILITÀ CICLISTICA"**.

In data 01.07.2024 con prot. 27054 i professionisti incaricati hanno trasmesso la documentazione necessaria per l'adozione della Variante n. 19 Parziale costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione Illustrativa;
- Elaborato 2 – Norme tecniche di attuazione (stralcio degli articoli oggetto di Variante);
- Tav. 3.5 – Progetto di Paino – scala 1:2.000;
- Tav. 5 – Ambiti di insediamento commerciale – scala 1:10.000;
- Elaborato VAS1 – Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Tav. VAS 1.1 Vulnerabilità ambientale – scala 1:10.000;
- Tav. VAS 1.2 a – Vulnerabilità territoriale – scala 1:5.000
- Tav. VAS 1.2 b – Vulnerabilità territoriale – scala 1:5.000.

Considerato che la variante in oggetto, come meglio argomentato e precisato in Relazione Illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e smi in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 e smi;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 e smi;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e smi, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Per la verifica di cui alle precedenti lettere c) e d) del comma 5 dell'art. 17 della l.r. 56/1977 sono stati considerati gli effetti sulla dotazione complessiva di aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.r. 56/1977 prodotti dalla presente Variante e dal complesso delle precedenti varianti.

La verifica di cui al comma 5 dell'art. 17 è pertanto effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- CIRT di piano regolatore: 62.844 abitanti
- Massimo incremento ammesso per le aree a servizi: $62.844 \times 0,5 \text{ m}^2 = 31.422 \text{ m}^2$
- Massimo decremento ammesso aree a servizi: $62.844 \times -0,5 \text{ m}^2 = -31.422 \text{ m}^2$

Considerando che la presente variante non modifica la Capacità Insediativa Residenziale né l'individuazione di aree a servizi, si riportano le variazioni di aree a servizi residenziali apportate con le precedenti varianti parziali.

Piani Urbanistici	Variazione aree a servizi artt. 21/22 L.U.R.
Var 3 Parziale CC n. 47 del 23/5/01	0
Var 4 Parziale CC n. 93 del 22/11/01	0
PP CADC con Variante Parziale CC n. 88 del 16/12/02	0
Var 6 Parziale CC n. 45 del 16/4/03	0
Var 7 Parziale CC n. 121 del 22/12/03	0
Var 8 Parziale CC n. 122 del 22/12/03	0
Var 10 Parziale CC n. 37 del 27/5/05	+11.382
Var 11 Parziale CC n. 66 del 29/9/05	+698
Var 1 PP DEBOUCHE co Variante Parziale CC n. 45 del 20/7/10	0
Var 2 PIP 4 con Variante Parziale CC n. 24 del 28/4/08	0
Var 13 Parziale CC n. 72 del 21/7/09	-1.057
Var 14 Parziale CC n. 44 del 20/7/2010	+983
Var 17 Parziale CC n. 9 del 25/1/11	+747
Var 18 Parziale CC n. 10 del 25/1/11	0
Var 16 Parziale CC n. 32 del 6/5/13	0
PP Tetti Rolle con Variante Parziale CC n. 64 del 30.9.2012	+152
Totale	+12.905

Poiché con la somma delle precedenti varianti parziali, la variazione complessiva delle aree a servizi era pari a +12.905 m², la variazione risulta al di sotto del massimo ammesso (31.422 m²): la Variante è pertanto coerente con l'art. 17, comma 5, lettere c) ed e) della L.r. 56/1977.

Per la verifica di cui alla lettera f) del comma 5 dell'art. 17 della l.r. 56/1977 sono stati considerati gli effetti prodotti dal complesso delle precedenti varianti, ricordando che la presente variante 19 non altera la superficie o i parametri delle aree produttive.

In particolare la flessibilità normativa è riferita con riferimento ai valori della Variante Strutturale n. 2: $1.700.434 \times 2\% = 34.009 \text{ m}^2$

Le modifiche apportate risultano essere le seguenti:

Piani Urbanistici	Variazione superfici produttive.
Var 7 Parziale CC n. 121 del 22/12/03	+30.000
Var 10 Parziale CC n. 37 del 27/5/05	+1.091
Var 13 Parziale CC n. 72 del 21/7/09	+1.467
Var 14 Parziale CC n. 44 del 20/7/2010	+1.451
Totale	+34.009

Le modifiche apportate con le precedenti varianti parziali rispettano i limiti previsti dalla legge regionale. La tabella sopra riportata evidenzia come risulta esaurita la flessibilità normativa per le aree produttive per le variazioni apportate dalle varianti parziali.

Secondo quanto indicato nella DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e dal comma 7 dall'art. 17 della 56/77 e s.m.i. la presente variante parziale seguirà il procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale", pertanto a seguito dell'adozione della stessa comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS si procederà alla pubblicazione della deliberazione e dei suoi allegati per 30 giorni sul sito informatico del comune, dal quindicesimo al trentesimo giorno chiunque può formulare osservazioni nel pubblico interesse riferite agli ambiti e alle previsioni della variante.

Contestualmente la deliberazione ed i relativi elaborati saranno inviati alla Città Metropolitana ed ai soggetti competenti in materia ambientale per l'emissione dei propri pareri di competenza, questi ultimi finalizzati all'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'Organo Tecnico Comunale.

Considerato che la variante parziale in oggetto è conforme ai Piani sovracomunali vigenti;

Visti:

- il P.R.G.C. vigente, approvato con deliberazione della G.R. n. 111-27050 del 30.7.1993 e le sue varianti;
- la Legge Regionale 56/77 e s.m.i., in particolare l'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8;
- la DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8.5.1996, n. 7LAP;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la L.R. 13/23, la deliberazione della G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, la Circolare regionale 1/PET del 13.1.2003, in merito alla compatibilità ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica cui devono essere sottoposti piani e progetti e dato atto che il Piano di Recupero di iniziativa privata in oggetto è stato escluso dalla verifica di assoggettabilità alla V.A.S per le motivazioni espresse in premessa;
- gli adempimenti per le pubbliche amministrazioni derivanti dal D.Lgs 33/2013 in materia di trasparenza ed in particolare di quanto previsto dall'art. 39, comma 1;

Richiamati:

- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- il vigente Statuto Comunale;

Visti ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell'Area Tecnica, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa

PROPONE

1. Di adottare ai sensi del 5 comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e smi la Variante n. 19 Parziale al P.R.G.C. vigente comprensiva degli aspetti ambientali per la verifica dell'assoggettabilità alla VAS, redatta dalla SMA PROGETTI con sede in Corso Moncalieri n. 56 – 10133 Torino – composta dai seguenti elaborati:
 2. Elaborato 1 – Relazione Illustrativa;
 3. Elaborato 2 – Norme tecniche di attuazione (stralcio degli articoli oggetto di Variante);
 4. Tav. 3.5 – Progetto di Paino – scala 1:2.000;
 5. Tav. 5 – Ambiti di insediamento commerciale – scala 1:10.000;
 6. Elaborato VAS1 – Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS;
 7. Tav. VAS 1.1 Vulnerabilità ambientale– scala 1:10.000;
 8. Tav. VAS 1.2 a – Vulnerabilità territoriale – scala 1:5.000
 9. Tav. VAS 1.2 b – Vulnerabilità territoriale – scala 1:5.000.
10. Di dare atto che relativamente alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS si procederà in “in maniera contestuale” come previsto dalla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e pertanto subito dopo si individueranno i soggetti competenti a cui trasmettere la Variante n. 19 Parziale per l'ottenimento dei pareri di competenza al fine dell'espressione da parte dell'O.T.C. del provvedimento di verifica;
11. Di dare atto che la presente variante sarà inviata alla Città Metropolitana per l'emissione, entro trenta giorni dalla ricezione, del parere in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e smi, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTGM o i progetti sovracomunali approvati.
12. Di dare atto che la deliberazione unitamente agli elaborati della variante sarà pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
13. Di prendere atto che quale Responsabile del Procedimento, per i procedimenti scaturenti e conseguenti al presente atto, viene individuato il Funzionario Responsabile della Pianificazione Urbanistica - Maurizio Poeta, in forza all'Area Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
14. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.